



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETO N. 2524/DecA/102 DEL 07/10/2009

Oggetto: disciplina della pesca professionale subacquea nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna.

L'Assessore,

- VISTO lo Statuto Speciale della Sardegna e, in particolare gli articoli 3, 6 e 57;
- VISTE le norme di attuazione dello Statuto e, in particolare, il DPR 24 novembre 1965 n. 1627 e il D. Lgs 6 febbraio 2004 n. 70;
- VISTA la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1, art. 14, sull'organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;
- VISTE le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;
- VISTA la Legge regionale n. 37 del 7 marzo 1956;
- VISTO il D. Lgs. n. 154 del 26 maggio 2004 "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura" e, in particolare il comma 4 dell'articolo 12;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il D. Lgs. 26 maggio 2004 n. 153 in materia di pesca marittima;
- VISTA la Legge n. 963 del 14 luglio 1965 concernente la disciplina della pesca marittima;
- VISTO il Regolamento per l'esecuzione della sopra citata Legge n. 963/1965, approvato con DPR n. 1639 del 2 ottobre 1968 e, in particolare, gli articoli 128, 128-bis, 129 e 130;
- VISTO il Decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 contenente la disciplina della pesca subacquea professionale (Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1986, n. 280) come modificato dal D.M. 28 dicembre 2007 recante abrogazione dell'articolo 4, punto 4, del D.M. 20 ottobre 1986, recante la «disciplina della pesca subacquea professionale»;
- VISTI gli articoli 204, 205, 206 e 207 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con DPR n. 328 del 15 febbraio 1952;
- VISTO il Decreto legislativo n. 271 del 27 luglio 1999 riguardante "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485";
- VISTO il Decreto ministeriale n. 249 del 1 giugno 1987 riguardante "Norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei" (G. U. n. 149 del 29/06/1987);
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".
- VISTO il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
- VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 3 marzo 1994 n. 277 recante "Disciplina della pesca subacquea professionale (BURAS n. 8 del 10/03/1994)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

come integrato dal Decreto dell'Assessore dell'Ambiente n. 6/VI del 28 marzo 2003;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente dell'11/02/1997 n. 96 che integra il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277/1994;

VISTO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 6/VI del 28 marzo 2003 che stabilisce in 161 il numero massimo di autorizzazioni per l'esercizio della pesca professionale subacquea;

VISTA la sentenza del TAR del Lazio Sezione III-TER n. 2150/2006 (ricorso n. 8624/2004);

VALUTATA la disciplina dettata dal Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277/1995 e successive modifiche e integrazioni non più adeguata alle attuali esigenze del settore e ai principi costituzionali e comunitari che impongono che sia garantita a chiunque intenda intraprendere un'attività economica professionale parità di accesso e pari opportunità;

CONSIDERATA la necessità di mantenere una disciplina dell'attività professionale della pesca subacquea in ragione dell'importanza che essa assume nell'economia isolana del settore - anche in rapporto alla pesca dei ricci di mare (echinodermi) e alle tradizionali attività connesse al loro consumo secondo una logica di tutela della qualità del prodotto;

CONSIDERATO che si rende necessario conciliare tale attività di pesca con la tutela delle risorse e degli stock interessati maggiormente dalla pesca professionale subacquea e per tanto regolamentarne lo sforzo di pesca;

VISTI il Regolamento (CE) n. 852/2004, il Regolamento (CE) n. 853/2004, il Regolamento (CE) n. 854/2004 e il D. Lgs n. 193/2007 relativi al rispetto dei requisiti generali e speciali in materia d'igiene dei prodotti raccolti e/o allevati, per l'immissione sul mercato, ai fini del consumo umano, di molluschi bivalvi vivi (mitili, vongole, ostriche, ecc.), echinodermi (ricci di mare), tunicati (ascidie) e gasteropodi marini vivi (patelle, murici, lumache di mare, ecc.) provenienti da zone di produzione classificate;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio pesca del 31 ottobre 2008, n. 21573/797 che ha specificamente classificato zone di classe A, ai fini della raccolta dei ricci di mare (*Paracentrotus lividus*), tutte le acque marino-costiere della Sardegna ad esclusione delle aree portuali e delle zone dove sono presenti fonti di contaminazione quali foci dei fiumi, scarichi di altri corsi d'acqua, scarichi industriali, scarichi di fogne urbane, entro un raggio di 500 metri dalla foce o dal punto di immissione dello scarico;
- CONSIDERATO inoltre necessario monitorare l'esercizio dell'attività di pesca professionale subacquea e regolamentarne l'accesso anche per garantire un'adeguata attività di controllo agli organi preposti;
- CONSIDERATO che una tale disciplina può, anche, meglio assicurare la conservazione, la gestione e lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive e il contenimento dell'impatto ambientale della pesca in esecuzione del Reg. (CE) n. 2371/2002 secondo il principio di precauzione;
- RITENUTO opportuno, per tanto, dettare una disciplina che consenta un accesso a tale professione economica più conforme ai principi comunitari e costituzionali;
- CONSIDERATO che risulta necessario che siano accertati determinati requisiti fisici, tecnici e professionali per l'esercizio della professione di pescatore subacqueo stante la tipologia di attività svolta;
- RITENUTO che tale ultimo accertamento possa essere meglio svolto dalle Autorità Marittime anche ai sensi del D. Lgs n. 271/1999;
- RITENUTO per tanto, di dover adottare una regolamentazione dell'attività professionale della pesca subacquea che consenta di svolgere le funzioni di monitoraggio, di controllo e di tutela ambientale e delle risorse e garantisca, al contempo il libero esercizio di tale attività assicurando la libera iniziativa, le pari opportunità e il ricambio generazionale;
- RITENUTO necessario garantire un procedimento in linea con i principi dettati dalla Legge n. 241/1990, dalla Legge regionale n. 40/1990 e dalla Legge regionale n. 47/1986



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

DECRETA

- ART.1 *(Pesca professionale subacquea - nozione)* – 1. Ai fini del presente decreto per pesca subacquea professionale si intende l'esercizio abituale dell'attività di raccolta e/o cattura, in immersione, di organismi acquatici in ambienti marini svolta da imprenditori ittici, pescatori marittimi professionali, dipendenti o soci lavoratori per finalità economiche.
2. Nel mare territoriale prospiciente la Regione Sardegna la pesca subacquea professionale si esercita in apnea o con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
3. L'uso degli apparecchi ausiliari di respirazione è consentito esclusivamente per la raccolta di molluschi, crostacei, echinodermi, spugne, attinieri (attinie o anemoni di mare) e tunicati nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni contenute nelle specifiche disposizioni vigenti in materia.
4. Le bombole utilizzate per l'attività di pesca subacquea professionale con l'ausilio di respiratori devono essere conformi alle norme tecniche nazionali e comunitarie.
5. Le sistemazioni che forniscono l'aria per la respirazione dei pescatori subacquei professionali legati all'imbarcazione da "cordone ombelicale" devono essere idonee secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni tecniche in materia.
6. la pesca professionale subacquea può essere esercitata con l'ausilio di una imbarcazione d'appoggio o direttamente dalla riva.
7. Per pesca professionale subacquea svolta direttamente dalla riva si intende l'immersione da terra senza l'ausilio di alcuna imbarcazione.
- ART.2 *(Autorizzazione per l'esercizio della pesca professionale subacquea)* – 1. L'esercizio della pesca professionale subacquea nelle acque territoriali della Sardegna è consentita esclusivamente a coloro in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Direttore *pro-tempore* del Servizio dell'Amministrazione regionale



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

competente in materia di pesca.

2. In base ai requisiti di idoneità fisica e professionale posseduti dal richiedente, di cui ai successivi articoli 3 e 4, l'autorizzazione indica se la pesca è consentita con immersione:

a) senza limite massimo di profondità;

b) con limite massimo fino a -20 metri.

3. All'atto della domanda di rilascio di autorizzazione il richiedente dichiara se intende esercitare l'attività di pescatore professionale subacqueo con l'ausilio di un mezzo d'appoggio, dalla riva o in entrambe le modalità. Qualora si utilizzi il mezzo d'appoggio nella domanda si devono indicare gli estremi dell'iscrizione nel Registro Navi Minori e Galleggianti della competente Capitaneria di Porto del mezzo nautico, la relativa licenza di pesca e il compartimento marittimo di iscrizione, la persona preposta all'ausilio e soccorso se previsto dalla normativa sulla sicurezza, La persona preposta all'ausilio e soccorso deve essere abilitata all'uso degli apparecchi ausiliari di respirazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente l'esercizio della pesca professionale subacquea in tutto il mare territoriale della Sardegna ad esclusione delle zone marine protette (quali Aree Marine Protette, Parchi, Zone di Tutela Biologica e simili) sottoposte a specifica regolamentazione.

5. All'interno delle zone marine protette situate nel mare territoriale della Sardegna in qualunque modo denominate e da chiunque gestite non è consentito l'esercizio della pesca professionale subacquea senza la specifica autorizzazione di cui al successivo articolo 7 commi 5, 6, 7, 8 e 9. Sono fatte salve eventuali ulteriori limitazioni dettate dalle autorità preposte alla gestione delle zone marine protette.

ART.3

(Requisiti tecnico-professionali per il rilascio dell'autorizzazione) – 1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi tecnico-professionali:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- a) diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- b) attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommizzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;
- c) attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della Legge n. 845/1978 e dalle leggi regionali di attuazione;
- d) servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore;
- e) attestato rilasciato dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva o da altri enti o scuole ritenuti idonei dall'Autorità Marittima;
- f) esperienza professionale documentata non inferiore a cinque anni come pescatore subacqueo professionista.

2. Per i cittadini dei paesi membri della Comunità Europea è considerato abilitante il possesso di un titolo riconosciuto idoneo dalla legislazione del paese di origine per l'espletamento della attività sommozzatoria professionale.

ART.4 *(Idoneità fisica)* – 1. Per l'esercizio dell'attività di pesca professionale subacquea è necessaria l'idoneità fisica secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986. L'idoneità fisica è attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del Compartimento Marittimo che indica l'eventuale limite massimo di immersione a metri -20 (meno venti).

ART.5 *(Requisiti economico-professionali per il rilascio dell'autorizzazione)* – 1. L'autorizzazione regionale è rilasciata a coloro che esercitano l'attività di pesca a titolo economico-professionale attestata dall'iscrizione nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca a norma del D. Lgs 26 maggio 2004,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

n. 153. I richiedenti devono essere in possesso di partita IVA o devono documentare l'avvenuta dichiarazione di inizio attività entro i termini di legge.

2. In caso di esercizio della professione di pescatore subacqueo come dipendente o socio lavoratore l'autorizzazione è rilasciata a coloro che dimostrino di essere soci lavoratori o dipendenti di imprenditori che svolgono l'attività di pesca. In tale ipotesi il richiedente allega alla domanda la documentazione attestante il rapporto di lavoro, la qualità di socio lavoratore e l'esercizio dell'attività di pesca da parte dell'imprenditore presso cui è dipendente o socio lavoratore.

ART.6

(Efficacia dell'autorizzazione regionale) – 1. L'autorizzazione regionale ha durata quinquennale. L'autorizzazione è automaticamente rinnovata salvo il caso di soggetto che perda definitivamente i requisiti economico-professionali, l'idoneità fisica o incorra in violazioni della disciplina di settore.

2. L'autorizzazione regionale deve essere esibita agli organi di controllo unitamente al certificato medico, in corso di validità, attestante l'idoneità fisica di cui all'articolo 4.

3. In caso di temporanea inidoneità fisica che impedisce il rilascio del certificato medico è possibile richiedere la sospensione dell'efficacia dell'autorizzazione regionale per un massimo di un anno. In tale caso è necessario presentare apposita istanza al Servizio regionale competente in materia di pesca allegando documentazione idonea a dimostrare la temporanea inidoneità fisica.

4. Il pescatore professionale subacqueo autorizzato presenta annualmente al Servizio regionale competente in materia di pesca copia del certificato medico e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta l'eseguita visita medica.

5. In caso di modifiche di residenza, partita IVA o altri elementi dichiarati all'atto di rilascio di autorizzazione il pescatore professionale subacqueo autorizzato comunica entro 60 giorni il cambiamento dei dati.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

ART.7

(Numero massimo di autorizzazioni e criteri di selezione – Registro Regionale dei Pescatori Subacquei Professionali) – 1. Il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per l'esercizio della pesca professionale subacquea nel mare territoriale della Sardegna - con esclusione delle zone marine protette in qualunque modo denominate - è di 180 (centottanta).

2. Qualora il numero delle richieste sia superiore al numero di 180 (centottanta) si procede ad una selezione secondo i seguenti criteri:

- anzianità di esercizio dell'attività di pesca subacquea professionale: 1 punto per ogni anno;
- età: 10 punti per un'età compresa tra i 18 anni e 30 anni, 8 punti per un'età compresa tra i 31 anni e i 45 anni, 5 punti per un'età compresa tra i 45 anni e i 55 anni, 2 punti per chi ha più di 55 anni;
- titoli professionali e/o brevetti: 5 punti per ogni titolo o brevetto attinente rilasciato da un ente riconosciuto.

3. In caso di parità è preferito il richiedente più giovane.

4. Il Direttore *pro-tempore* del Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca redige e approva una graduatoria secondo i criteri di selezione di cui al comma 2.

5. Per l'esercizio della pesca professionale subacquea nelle zone o aree marine protette, in qualunque modo denominate, è stabilito un ulteriore numero massimo di autorizzazioni in conformità alle evidenze scientifiche rappresentate dagli enti gestori.

6. Gli enti gestori presentano annualmente all'amministrazione regionale una dettagliata relazione evidenziando la situazione degli *stock* e lo stato ambientale della zona o area marina protetta. Nella relazione gli enti gestori forniscono indicazioni circa il numero massimo di soggetti sostenibili per l'ambiente, il periodo di pesca consentito e le modalità di pesca subacquea.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

7. Sulla base delle indicazioni contenute nelle relazioni l'Assessore regionale competente in materia di pesca stabilisce, per ogni zona o area marina protetta, il numero massimo autorizzazioni per l'esercizio della pesca professionale subacquea all'interno delle stesse aree o zone.

8. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 5 non è cumulabile con l'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 1 e consente l'esercizio della pesca subacquea professionale esclusivamente all'interno della zona o area marina protetta per cui è rilasciata.

9. per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 5 si applicano per intero le procedure, criteri e i requisiti previsti per l'autorizzazione di cui all'articolo 2 comma 1.

10. I pescatori autorizzati sono iscritti nel Registro Regionale dei Pescatori Subacquei Professionali (RRPSP). I nominativi dei soggetti iscritti sono pubblicati nel sito regionale e nel Bollettino Ufficiale della Regionale Autonoma della Sardegna (BURAS).

ART.8

(Strumenti consentiti e limiti) – 1. Per la pesca professionale subacquea esercitata con l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito esclusivamente l'uso dei seguenti attrezzi di pesca:

- coltelli, retini e qualsiasi altro strumento che consenta solo ed esclusivamente la raccolta di singoli esemplari.

2. Per la pesca subacquea professionale esercitata in apnea è consentito l'uso del fucile.

3. L'esercizio della pesca subacquea professionale è vietata:

- a distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge frequentate da bagnanti;
- a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- a distanza inferiore a 100 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;
- in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi, determinate dal Capo del Compartimento marittimo;
- dal tramonto al sorgere del sole.

ART.9 *(Obbligo di segnalazione e strumenti per la salvaguardia e la sicurezza)* – 1. Il subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalare la propria presenza con un galleggiante recante una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca; le dimensioni devono permettere una visibilità ad una distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo è accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

2. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

3. In deroga ad altre disposizioni, per soli fini di sicurezza e salvaguardia è consentito il trasporto nelle imbarcazioni utilizzate per l'esercizio della pesca professionale subacquea di strumentazione e mezzi idonei comprese bombole d'ossigeno; in ogni caso deve esserci a bordo una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

4. Durante l'attività di pesca il subacqueo deve essere seguito a bordo dell'imbarcazione da almeno una persona pronta ad intervenire secondo le disposizioni nazionali dettate in materia di sicurezza e igiene.

ART.10 *(Statistiche del pescato)* – 1. Al pescatore subacqueo professionale è fatto obbligo di presentare al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca una scheda con l'indicazione delle zone di pesca, i quantitativi di pescato e le specie pescate.

ART.11 *(Procedimento amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni)* – 1. Il Servizio regionale competente in materia di pesca specifica, eventualmente, ulteriori regole procedurali in conformità a quanto previsto dalla Legge regionale n. 40/1990,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

dalla Legge regionale n. 47/1986 e dalla Legge n. 241/1990 e predisporre il modello di domanda e gli allegati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto.

2. La domanda per ottenere l'autorizzazione per l'esercizio della pesca subacquea professionale deve essere presentata in regola con l'imposta di bollo al Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di pesca, attualmente il Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, dal 1 settembre al 30 settembre di ogni anno. Il termine è perentorio. La domanda può essere presentata direttamente presso il Servizio competente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata con sottoscrizione digitale. Sono dichiarate inammissibili le domande presentate oltre il 30 settembre o prive di firma.

3. Nella domanda devono essere indicati:

- a) il nome e il cognome;
- b) la data e il luogo di nascita;
- c) il codice fiscale;
- d) un recapito di riferimento;
- e) se l'attività è svolta come imprenditore ittico o pescatore professionale e la partita IVA;
- f) se l'attività è svolta in qualità di dipendente o socio lavoratore e gli elementi identificativi dell'imprenditore presso cui si svolge tale attività;
- g) i requisiti soggettivi tecnico-professionali posseduti previsti dall'articolo 3;
- h) l'idoneità fisica indicata dall'articolo 4;
- i) il numero di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi o nel registro delle imprese di pesca e gli ulteriori requisiti (Partita IVA, iscrizione INPS) che attestano



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

l'esercizio non occasionale dell'attività di pesca subacquea (requisito economico-professionale);

l) l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità marittima;

4. Alla domanda vanno allegati i titoli e i documenti ai fini della valutazione di cui all'articolo 7.

5. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal termine conclusivo di presentazione delle domande.

6. Il Servizio competente in materia di pesca, valutata l'ammissibilità delle domande esamina i titoli presentati e adotta la graduatoria con determinazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

7. In caso di momentanea inidoneità fisica che non consente il rilascio del certificato medico, è possibile presentare istanza con successiva integrazione del certificato medico entro il termine di 180 giorni decorrente dalla data di presentazione dell'istanza.

ART.12 *(Autorizzazione dell'Autorità Marittima)* – 1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 3 e l'idoneità fisica di cui all'articolo 4 sono accertati dall'Autorità Marittima ai sensi del Decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 contenente la disciplina della pesca professionale subacquea.

2. Nelle more dell'attuazione del comma 1 i requisiti sono accertati dal Servizio regionale competente in materia di pesca.

ART.13 *(Sanzioni)* – 1. 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 26, comma 1 della Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii e l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'articolo 27 della stessa Legge n. 963/1965 e ss.mm.ii.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

2. Le Autorità di Polizia vigilano affinché siano osservate le disposizioni contenute nel presente decreto.

ART.14 *(Controlli)* – 1. L'Amministrazione regionale, in coordinamento con le altre Autorità pubbliche preposte al controllo, svolge compiti di controllo, amministrativo e *in loco*, al fine di assicurare che siano rispettate le disposizioni del presente Decreto.

ART.15 *(Abrogazione di norme)* – 1. Il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 277 del 3 marzo 1994 – pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regionale Autonoma della Sardegna (BURAS) n. 8 del 10/03/1994 – è abrogato. Sono altresì abrogate tutte le norme regionali in materia di pesca subacquea professionale in contrasto con le presenti disposizioni.

ART.16 *(Disposizioni transitorie)* – 1. Per la stagione di pesca 2009/2010 le domande per le autorizzazioni sono presentate entro il 30 ottobre.

2. Il Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale istruisce le domande e rilascia le autorizzazioni, secondo i criteri e le modalità previste nel presente decreto, entro 45 (quarantacinque) giorni.

3. Le domande presentate nel 2009 sono valide ai fini della redazione della graduatoria, se manifestato l'interesse in tal senso, e non devono essere rinnovate se conformi alle indicazioni contenute nel presente decreto. In caso contrario sono debitamente integrate di quegli elementi e dati non altrimenti ottenibili.

4. Per la stagione di pesca 2009/2010 il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate per le zone o aree marine protette è di 30 (trenta) per ogni singola zona o area salva diversa motivata indicazione, debitamente comunicata al Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale, da parte degli enti gestori. In ogni caso non è consentito superare il numero massimo di autorizzazioni senza specifica indicazione contenuta in successivo decreto che accoglie, se valutate positivamente, le indicazioni degli enti gestori.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet www.regione.sardegna.it e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso gerarchico alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto o ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto o dalla sua effettiva conoscenza.

Cagliari, lì

L'Assessore

Andrea Prato